Prevenzione incendi per i vani degli ascensori

13 Ottobre 2005
Il Ministero dell`Interno ha emanato un provvedimento con il quale è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Si tratta del Decreto 15 settembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5.10.2005 che prevede l`applicazione della regola tecnica ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla data di entrata in vigore del provvedimento, in caso di modifiche sostanziali.

Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono:

a)l`installazione di nuovi impianti di sollevamento;

b)le modifiche costruttive degli impianti quali l`aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di

azionamento;

c)la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle

pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti;

d)il rifacimento dei solai dell`edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell`impianto di

sollevamento;

e)il rifacimento strutturale delle scale dell`edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell`impianto

di sollevamento;

f)l`aumento in altezza dell`edificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza dell`impianto

di sollevamento;

g)il cambiamento della destinazione d`uso degli ambienti, interni all`edificio, in cui si esercitano

attività riportate nell`allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.

190-Allegato Decreto 15settembre2005.pdfApri